

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot.	n	501	l5	 	 	 	
,							

(citare nella risposta)

00187 Roma.....**01 luglio 2008**...... VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585 Tel .+39 06.42.03.161 - Fax +39 06.48.91.23.36

Tel .+39 06.42.03.161 - Fax +39 06.48.91.23.36 Url: http://www.cng.it E-Mail: cng@cng.it

Serv. Area 1

Rifer del

Allegati

Oggetto:

Incontro dei Presidenti del 15 Luglio 2008. Roma Sala Trilussa. Sede Cassa Italiana Geometri.

Ai Signori Presidenti dei Consigli Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Dirigenti di Categoria

LORO SEDI

Come annunciato l'incontro dei Presidenti di Collegio vuole esaminare due punti sostanziali che fanno parte del programma di attività del Consiglio Nazionale.

- Iscrizione all'Albo dei pubblici dipendenti;
- Nuova strategia per la definizione delle competenze del geometra e geometra laureato. Art. 16 del vigente Regolamento.

E' fermo proposito del Consiglio Nazionale giungere quanto prima alla stesura del nuovo Regolamento Professionale visto che un testo aggiornato e coerente con la nostra attività è sempre stato invocato ma mai concretamente redatto.

I due temi da esaminare e da decidere costituiscono elementi determinanti per la stesura del Regolamento e richiedono la condivisione dei Dirigenti di Categoria che verranno chiamati a rispondere a due precise domande.

1) <u>Iscrizione all'Albo dei pubblici dipendenti</u>:

La situazione attuale è di assoluta confusione.

- Alcuni Collegi applicano rigorosamente l'Art. 7 del Regolamento interpretandolo come assoluta incompatibilità del rapporto di pubblica dipendenza con l'iscrizione all'Albo.
- Altri Collegi hanno istituito l'Albo speciale: una sorta di elenco di colleghi abilitati e non, ad esercitare l'attività di geometra per il solo ente da cui dipendono.
- Altri Collegi iscrivono i pubblici dipendenti in base ad un parere espresso dal Procuratore della Repubblica che in sostanza distingue il divieto di esercitare la libera professione dalla impossibilità di assumere lo status di iscritto all'Albo.
- Altri Collegi non cancellano dall'Albo i pubblici dipendenti che sono stati assunti dopo l'iscrizione all'Albo e che non informano il Collegio del loro nuovo impiego.
- Con l'art. 1, commi 56 e seguenti L. 662/96 i geometri abilitati che scelgono il parttime devono essere iscritti all'Albo ma sono soggetti a vincoli e limitazioni determinate da incompatibilità o conflitto di interessi.
- Sono vigenti gli art. 92 e 118 del D.P.R. n. 417/74 che consentono a particolari tipologie di insegnanti di essere regolarmente iscritti all'Albo e di esercitare la professione.
- Vige l'art. 15 L. 70/75 che prevede l'istituzione del ruolo professionale per i dipendenti degli Enti Pubblici non economici che, nello svolgimento dell'attività istituzionale, si assumono una personale responsabilità di natura professionale.

Nella stesura del nuovo Regolamento quale è l'indirizzo che, al riguardo, deve seguire il Consiglio Nazionale? Va precisato che, comunque si decida, varranno i seguenti principi:

- al pubblico dipendente a tempo pieno è comunque vietato esercitare la libera professione;

- 3 -

- l'accesso all'Albo sarebbe comunque legato al possesso dell'abilitazione conseguita con il superamento dell'esame di stato;
- l'attività di geometra svolta per la pubblica amministrazione sarebbe da considerare attività professionale soggetta al controllo del Collegio ed alle regole deontologiche fissate dalla Categoria;
- l'iscrizione all'Albo darebbe al dipendente gli stessi diritti e doveri di un normale iscritto ivi compreso l'obbligo della formazione continua e dell'aggiornamento professionale;
- uno specifico timbro professionale (unificato) individuerebbe gli elaborati redatti dal pubblico dipendente;
- sarebbe necessario organizzare un serio controllo delle attività in conflitto di interessi per gli iscritti part-time.

Va ancora precisato che ai Presidenti non viene richiesto di individuare con quale mezzo giungere alla eventuale iscrizione dei pubblici dipendenti:

- se con una interpretazione coerente con i tempi dell'art. 7 del Regolamento;
- se con un intervento legislativo;
- se fissando modalità e condizioni nel nuovo Regolamento professionale.

Viene richiesto di stabilire il principio e pertanto di rispondere a questa precisa domanda:

"fermo restando il divieto di esercitare la libera professione, il Consiglio Nazionale è autorizzato ad adoperarsi per consentire l'iscrizione all'Albo dei geometri e geometri laureati dei pubblici dipendenti a tempo pieno fissandone modalità e condizioni?".

La volontà dei Collegi verrà raccolta con votazione per appello nominale di ogni Collegio.

2) <u>Nuova strategia per la riformulazione dell'art. 16 del Regolamento professionale</u>

Soprattutto nel settore della progettazione edilizia non possiamo continuare a perdere le cause; mentre deve continuare l'azione di difesa delle competenze fissate nel '29 ed acquisite nel tempo, è necessario individuare una nuova e diversa strategia per la definizione e tutela delle nostre competenze.

Anche in questo caso è necessario condividere un principio che può essere così riassunto e che costituisce un'inversione di tendenza rispetto al passato:

"non è più vero che la sola iscrizione all'Albo garantisce a tutti il diritto di fare tutto, ma assicura il diritto di fare a chi sa e dimostra di saper fare".

Questa elementare affermazione ha conseguenze estremamente importanti, la prima delle quali è che la categoria difenderà solo e soltanto coloro che concretamente possiederanno i requisiti formativi ed organizzativi per bene operare nei vari settori della nostra attività.

A conseguimento di maggiore e specifica formazione verranno attribuite maggiori e nuove competenze. La tendenza del legislatore negli ultimi anni conferma questa impostazione e la si può verificare:

- nelle norme che regolano la nuova ed importante materia della sicurezza (può agire solo chi è in possesso di un preciso titolo abilitante) D. Lgs. n. 81/08, art. 98;
- nelle norme sulla certificazione energetica (vedi Regione Lombardia: *DGR n.* 5773 del 31/10/2007 Regione Emilia Romagna: Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. (Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2007, n. 1730) Regione Liguria: *DGR n.* 181 del 26/02/2008: Elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica art. 30 L.R..29 maggio 2007 n.

22 "Norme in materia di energia". Modifica ed integrazione DGR 954/2007 e 1336/2007).

./.

- 5 -

- nelle norme riguardanti la prevenzione incendi (L. 818/84 D..M. 25/03/85, artt. 3 e 5;
- nelle norme sull'acustica (L. n. 447/95, art. 2).

La formazione specifica e specialistica porrà sullo stesso piano e con le stesse esigenze i geometri ed i geometri laureati e nondimeno rafforzerà in senso generale la polivalenza di categoria intesa come insieme di tecnici specialisti nei vari settori in funzione delle nuove e più sofisticate esigenze della società.

Se quanto sopra è condiviso è necessario prendere coscienza che la formazione settoriale e specialistica diviene un compito determinante che la categoria si deve accollare in accordo con la

scuola e con l'Università. Un compito impegnativo che deve riguardare tutti gli iscritti e che richiederà l'impiego di risorse economiche sia da parte del singolo iscritto sia da parte dei Collegi e del Consiglio Nazionale.

Inoltre l'obbligo formativo determina la necessità di organizzazione e soprattutto di "regole" che dobbiamo darci per evitare che sul territorio nazionale vi siano disparità di conoscenze e diversità di procedure.

Alla formazione dovrà essere garantito il livello equivalente a "specializzazione universitaria" in modo che in futuro non rilevi tanto il titolo quanto la qualità.

Ai Presidenti viene chiesto di condividere questa strategia che comporta tra l'altro:

- l'indicazione nell'Albo delle specializzazioni formative conseguite;
- il controllo degli aggiornamenti formativi;
- l'individuazione dei contenuti minimi di qualità per ogni prestazione;
- il diffondersi degli incarichi congiunti tra professionisti in possesso di diverse specializzazioni (anche appartenenti ad Albi diversi);

- la necessità di individuare e valorizzare i compiti delle associazioni di categoria già raccolte intorno a specifici temi professionali (valutazioni, topografia, sicurezza ecc.);
- la necessità di rivedere le norme che regolano il praticantato per renderlo più efficace e più aderente alla realtà professionale.

Il raggiungimento dei risultati di cui sopra determinerà una categoria evoluta e altamente specializzata, legittimata a richiedere la conferma delle molte attuali competenze e quelle nuove attribuibili da leggi speciali in funzione della specifica formazione.

IL PRESIDENTE f.to Geom. Fausto Savoldi